



Prot. n. 7766 del 20.06.2017

## PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 162 del 20.06.2017

**OGGETTO: RETTIFICA ALL'ORDINANZA N. 151 DEL 15.06.2017 DI DIVIETO DI UTILIZZO DI PORZIONE DELL'IMMOBILE IN C.DA SOLAGNA, 8 - EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 ([Testo unico degli enti locali](#)) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

**PREMESSO** che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, seguito da ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18/01/2017, che hanno interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

**VISTA** la richiesta di sopralluogo, avanzata in data 14.10.2016 con prot. n. 11541, dal Sig. **CIANCIMINO ACCURSIO**, nato a Sciacca il 23.05.1964 e residente in Montegiorgio (FM) in C.da Solagna, 8, in qualità di proprietario del fabbricato sito in Montegiorgio in C.da Solagna, 8 e distinto in Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 80 sub 2, per la verifica dei danni subiti dall'immobile per gli eventi sismici 2016/2017;

**VISTE** le "Schede FAST per il Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto", redatte in data 20.12.2016 dai componenti della squadra d'ispezione SF793 del Dipartimento della Protezione Civile, relativamente ai fabbricati siti in Montegiorgio in C.da Solagna, 8

- scheda n. 003, aggregato n. 00323 00, catastalmente distinto al foglio 5 particella 80, porzione sub 2 e sub 3;
- scheda n. 004, aggregato n. 00324 00, catastalmente distinto al foglio 5 particella 80, porzione sub 2 e sub 4;

**ACCERTATO** che, dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, gli immobili sopra indicati, distinti al foglio 5 del Comune di Montegiorgio, con la particella 80, risultano intestati a:

- **CIANCIMINO ACCURSIO**, nato a Sciacca il 23.05.1964, proprietario per la quota di 1/1;

**ACCERTATO** come, nella predetta scheda FAST di rilevamento danno n. 003 del 20.12.2016, aggregato 00323 00, il fabbricato così individuato ha ottenuto il giudizio di "Edificio AGIBILE" con le seguenti note 'Edificio vetusto con lesioni passanti diffuse datate - aggravate dal sisma';

**CONSIDERATO** che lo stesso proprietario in data 16.01.2017 con prot. n. 537 ha presentato ulteriore istanza di sopralluogo per lo stesso edificio, con allegata perizia asseverata a firma dell'Arch. Paoletti Ernesto, per la quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche ha espresso parere favorevole alla ripetizione del sopralluogo, con nota assunta al nostro protocollo n. 3182 del 09.03.2017;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo  
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE



**VISTO** che sull'immobile è stato eseguito un ulteriore sopralluogo, in data **03.04.2017**, da parte di tecnici della Protezione Civile squadra n. **P2145** con la compilazione della "Scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica - AeDES 07/2013" individuata con il n. **008**, aggregato n. **00323 00**, registrata con **ID SCHEDA 102540**, che ha dato giudizio di agibilità 'C'- 'Edificio **PARZIALMENTE INAGIBILE**' con la seguente indicazione nella sezione 9: 'Inagibile la parte di edificio a destra del vano scala', oltre all'indicazione di provvedimenti suggeriti relativi alla Sezione 8-D;

**CONSIDERATO** che per l'immobile individuato nella scheda **FAST** di rilevamento del danno n. **004**, redatta sempre in data **20.12.2016**, aggregato n. **00324 00**, è oggetto di apposito ulteriore atto e che pertanto la presente ordinanza riguarda esclusivamente l'immobile sopra individuato nella scheda n. **003**;

**VISTO** che per il suddetto immobile è stata emessa **Ordinanza Sindacale n. 151 del 15.06.2017** di divieto di utilizzo della porzione sita in C.da Solagna, 8, come indicato nella scheda AeDES succitata, che riporta per mero errore di trascrizione il nominativo del proprietario 'Ciancimimo Accorsio', nato a Sciacca il 23.05.1964, anziché **CIANCIMINO ACCURSIO**, nato a Sciacca il 23.05.1964;

**CONSIDERATO** che rimane valido tutto quanto previsto nella succitata Ordinanza Sindacale n. 151 del 15.06.2017, ad eccezione del nominativo del proprietario come sopra indicato;

per tutto quanto sopra esposto e motivato, A **RETTIFICA** dell'Ordinanza Sindacale n. 151 del 15.06.2017

## ORDINA

Al Sig.:

- **CIANCIMINO ACCURSIO**, nato a Sciacca il 23.05.1964, proprietario per la quota di 1/1, residente a Montegiorgio (FM) in C.da Solagna, 8;

lo sgombero ed il divieto di utilizzo della porzione di immobile sito in Montegiorgio in C.da Solagna, 8 identificato al Catasto Fabbricati al foglio 5 particella 80, aggregato m. 00323 00, dichiarato **PARZIALMENTE INAGIBILE** dalla scheda AeDES n. 008 del 06.04.2017, ID 102540, individuabile 'nella parte di edificio a destra del vano scala'.

L'ordinanza di divieto di utilizzo è altresì disposta nei confronti degli eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi o utilizzi l'immobile in questione, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere.

## COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo  
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE

- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

## DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
  - a. Prefettura di Fermo, PEC: [protocollo.preffm@pec.interno.it](mailto:protocollo.preffm@pec.interno.it)
  - b. Ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: [tap20530@pec.carabinieri.it](mailto:tap20530@pec.carabinieri.it)ognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale cui la presente parimenti é inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

## AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO  
Dott. Armando Benedetti

